

COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA
(C.E.I.) S.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex*
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231

(Testo approvato dall'Organo Dirigente il 12.05.2014)

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
CAPITOLO 1.....	10
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	10
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	10
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente.....	17
CAPITOLO 2.....	18
LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	18
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli.....	18
2.2 Il "sistema di controllo preventivo".....	18
CAPITOLO 3.....	21
IL MODELLO DI CEI.....	21
3.1 Funzione e scopo del Modello.....	21
3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura.....	22
3.3 Il sistema organizzativo aziendale e il Modello.....	24
3.4 La procedura di adozione del Modello.....	25
CAPITOLO 4.....	26
L' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	26
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4.2 Durata in carica.....	30
4.3 Funzione e poteri dell'OdV.....	31
4.4 Poteri dell'OdV.....	34
4.5 Regole di convocazione e di funzionamento.....	35
4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali.....	36
4.7 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV.....	36
4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	38
4.9 Obblighi di riservatezza.....	39
4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	39
CAPITOLO 5.....	40
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	40
5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	40
5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner.....	41
5.3 Obblighi di vigilanza.....	41
CAPITOLO 6.....	43
SISTEMA SANZIONATORIO.....	43
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio.....	43
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti.....	43
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	45
6.4 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner.....	45
6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV.....	45
PARTI SPECIALI.....	47
PARTE SPECIALE – A –.....	48
CAPITOLO A.1.....	49
LE FATTISPECIE DI REATO.....	49
Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001).....	49
CAPITOLO A.2.....	56
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	56
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione.....	56
A.2.2 Pubblici Ufficiali.....	57
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio.....	59
CAPITOLO A.3.....	61
A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.....	61
CAPITOLO A.4.....	62

REGOLE GENERALI.....	62
A.4.1 Il sistema in linea generale	62
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure.....	63
A.4.3 Principi generali di comportamento.....	64
CAPITOLO A.5	66
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	66
PARTE SPECIALE – B –.....	69
CAPITOLO B.1.....	70
LE FATTISPECIE DI REATO.....	70
LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ARTICOLO 25- <i>TER</i> , D.LGS. N. 231/2001)	70
B.1.1 Le ipotesi di falsità.....	70
B.1.2 La tutela del capitale sociale.....	72
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società.....	75
B.1.4 La tutela delle funzioni di vigilanza.....	76
CAPITOLO B.2	77
B.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari	77
CAPITOLO B.3	78
REGOLE GENERALI.....	78
B.3.1 Il sistema in linea generale	78
B.3.2 Principi generali di comportamento.....	78
CAPITOLO B.4.....	81
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	81
B.4.1 Predisposizione delle comunicazioni sociali e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie riguardanti la Società.....	81
PARTE SPECIALE – C –.....	82
CAPITOLO C.1.....	83
LE FATTISPECIE DEI REATO	83
C.1.1 Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25- <i>septies</i> , D.Lgs. 231/2001)	83
C.1.2 Le fattispecie dei reati ambientali (articolo 25- <i>undecies</i> , D.Lgs. 231/2001)	84
CAPITOLO C.2	93
C.2.1 Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro	93
C.2.2 Attività sensibili in materia di reati ambientali.....	95
CAPITOLO C.3	96
REGOLE E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	96
C.3.1 Principi generali di comportamento in materia di sicurezza sul lavoro	96
C.3.2 Principi generali di comportamento in materia di reati ambientali	96
C.3.3 La politica aziendale in tema di sicurezza sul lavoro	97
C.3.3.1 Il processo di pianificazione	98
C.3.5 L'attività di monitoraggio.....	109
C.3.6 Il riesame del sistema	110
C.3.7 Principi comportamentali specifici in materia di reati ambientali	110
PARTE SPECIALE – D –.....	112
CAPITOLO D.1.....	113
LE FATTISPECIE DI REATO	113
Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25- <i>octies</i> , D.Lgs. 231/2001).....	113
CAPITOLO D.2	116
D.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	116
CAPITOLO D.3	117
Regole e principi di comportamento	117
D.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	117
D.3.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI	117
PARTE SPECIALE – E –.....	120
CAPITOLO E.1.....	121

LE FATTISPECIE DI REATO	121
Le fattispecie dei delitti informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore	121
Le fattispecie dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di delitti contro l'industria e il commercio	132
CAPITOLO E.2.....	138
E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici, in violazione del diritto d'autore e frode in commercio.....	138
CAPITOLO E.3.....	139
E.3.1 Regole e principi generali.....	139
E.3.2 Principi comportamentali specifici	140
PARTE SPECIALE – F –	146
CAPITOLO F.1	147
LE FATTISPECIE DI REATO	147
La fattispecie di reato	147
CAPITOLO F.2.....	150
Attività Sensibili	150
CAPITOLO F.3.....	151
Regole di comportamento.....	151
F.3.1 Principi generali di comportamento.....	151
PARTE SPECIALE – G –	157
CAPITOLO G.1.....	158
LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	158
CAPITOLO G.2.....	161
ATTIVITÀ SENSIBILI.....	161
CAPITOLO G.3.....	162
REGOLE DI COMPORTAMENTO	162
G.3.1 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	162
G.3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	162
G.3.3 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	163
PARTE SPECIALE – H –	167
CAPITOLO H.1	168
LE FATTISPECIE DEI REATI E DEGLI ILLECITI.....	168
Il reato di aggio taggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.....	168
I reati richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001.	168
Gli illeciti amministrativi richiamati dall'articolo 187-quinquies del d.lgs. 58/1998.....	169
ATTIVITÀ SENSIBILI.....	172
REGOLE DI COMPORTAMENTO	173
H.3.1 LA NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E TENTATA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO SECONDO IL REGOLAMENTO REMIT.....	173
H.3.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	176

DEFINIZIONI

- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento.
- **Attività Sensibili:** le attività di CEI nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- **CEI o Società:** CEI S.r.l. con sede legale in Piazza Eleonora Duse 2, Milano e sede operativa in Corso Europa 10, 20122 Milano.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da CEI.
- **Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di CEI in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Antiriciclaggio:** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione.
- **Decreto Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e sue successive modificazioni e

integrazioni.

- **Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.
- **Destinatari:** i Consulenti, i Dipendenti, gli Organi Sociali ed i Partner della Società.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con CEI ivi compresi i dirigenti.
- **Discarica:** area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'articolo 182 Cod. Amb.).
- **D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni o integrazioni.
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro in relazione ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la

sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- **Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o Intermediario.
- **Gruppo:** ENOI e le società da questa controllate (inclusa CEI).
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organo Dirigente:** l'organo amministrativo di CEI.

- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- **Partner:** le controparti contrattuali di CEI, quali ad esempio fornitori, distributori ed imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- **Reati:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il Detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- **SISTRI:** il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'articolo 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del

2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316-*bis* Cod. Pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316-*ter* Cod. Pen.);
- concussione (articolo 317 Cod. Pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 Cod. Pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 Cod. Pen.);
- corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* Cod. Pen.);
- istigazione alla corruzione (articolo 322 Cod. Pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma primo, n. 1 Cod. Pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* Cod. Pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-*ter* Cod. Pen.).

Successivamente, l'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'articolo 25-*bis*, che mira a punire i reati di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*".

Si segnala al riguardo che l'articolo 25-*bis* è stato in seguito modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, la quale ne ha modificato la rubrica in "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", integrando altresì l'elenco di reati dallo stesso previsti attraverso l'inserimento dei reati di "*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (articolo 473 Cod. Pen.Codice Penale) e di "*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*" (articolo 474 Cod. Pen.Codice Penale).

Più di recente, l'articolo 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo articolo 25-*ter* del D.lgs n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 (false

comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

In seguito, l'articolo 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'articolo 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'articolo 25-*quinqies*, introdotto dall'articolo 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "*Legge Comunitaria 2004*") ha, inoltre, inserito l'articolo 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'articolo 187-*quinqies*, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (articolo 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo articolo 2629-*bis* Cod. Civ. relativo al reato di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi". Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima Legge n. 262/2005, nell'articolo 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'articolo 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (articolo 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416 *bis* Cod. Pen.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377 *bis* Cod. Pen.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 Cod. Pen.);
- riciclaggio (articolo 648 *bis* Cod. Pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 *ter* Cod. Pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato poi

introdotto nel Decreto l'articolo 25 *septies*, poi sostituito ai sensi dell'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto a:

- omicidio colposo (articolo 589 Cod. Pen.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590 comma 3 Cod. Pen.) commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.Lgs. n. 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63 comma 3, l' articolo 25-*octies* che estende l'elenco dei Reati a:

- ricettazione (articolo 648 Cod. Pen.);
- riciclaggio (articolo 648 *bis* Cod. Pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 *ter* Cod. Pen.).

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex articolo 10, comma 5, della L. 146/06, ora abrogato dall'articolo 64 del D.Lgs. 231/07).

A seguito dell'introduzione dell'articolo 25 *octies*, i predetti Reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'articolo 24 *bis* che estende l'elenco dei Reati a:

- falsità in documenti informatici (articolo 491 *bis* Cod. Pen.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 *ter* Cod. Pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 *quater* Cod. Pen.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615-*quinqüies* Cod. Pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 *quater* Cod. Pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 *quinqüies* Cod. Pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635 *bis* Cod. Pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635 *ter* Cod. Pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635 *quater* Cod. Pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635 *quinqüies* Cod. Pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 *quinqüies* Cod. Pen.).

Con Legge 15 luglio 2009, n. 94 il novero dei reati presupposto del Decreto è stato ampliato con i delitti di criminalità organizzata (previsti dall'articolo 24 *ter* del medesimo Decreto).

Inoltre, con Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l'articolo 25 *bis* 1 che prevede i c.d. delitti contro l'industria e il commercio, nonché l'articolo 25 *novies* che introduce i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Con Legge 3 agosto 2009 n. 116 è stato introdotto nel Decreto l'articolo 25 *decies* che punisce ai sensi del Decreto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l'articolo 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 dedicato ai reati ambientali.

Infine, con il D.Lgs. 109/2012 e con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono entrati nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolari e il reato di corruzione privata.

Ad oggi, quindi, tra i reati cd. presupposto sono contemplati:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- (iii) alcune fattispecie di cd. reati societari;
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- (v) i reati contro la personalità individuale;
- (vi) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- (vii) i reati transnazionali;
- (viii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- (ix) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- (x) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- (xi) i delitti di criminalità organizzata;
- (xii) i delitti contro l'industria e il commercio;
- (xiii) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- (xiv) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- (xv) i reati ambientali;
- (xvi) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolari;
- (xvii) il reato di corruzione privata.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001.

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. reati presupposto.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede altresì che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (i. e. "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il "*sistema di controllo preventivo*"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico/codice di comportamento;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;

- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo devono prevedere:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguati alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI CEI

3.1 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, si richiede anche a Consulenti, Partner e Società di Servizi di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.1.1 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento

tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie. L'efficacia del Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili ex articolo 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili" ex articolo 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'articolo 6, D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'articolo 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ed Effettuazione della "Gap Analysis"

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cd. Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materia* e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei Reati.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello *ex* D.Lgs. 231/01.

2. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii. n. 8 "Parti Speciali" predisposte per alcune diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 e astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 - Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
 - Parte Speciale B – Reati Societari.
 - Parte Speciale C – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Reati ambientali.
 - Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
 - Parte Speciale E – Delitti informatici e trattamento illecito di dati; Delitti in violazione del diritto d'autore; .Reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio

- Parte Speciale F – Reati di corruzione tra privati
- Parte Speciale G – Delitti di criminalità organizzata.
- Parte Speciale H – Reati di market abuse.

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.3 Il sistema organizzativo aziendale e il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di analisi dei rischi, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati cd. presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare anche in considerazione del contratto di servizio che attualmente esiste tra CEI e la capogruppo ENOI.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. il Codice Etico della Capogruppo ENOI S.p.A.;
3. il sistema di procedure e controlli adottato dalla Società e da ENOI applicabili in virtù del contratto di esternalizzazione dei servizi;
4. i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, il compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica dell'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo cd. *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e dei principi comportamentali istituiti;
5. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

3.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera dell'Organo Dirigente del 12.05.2014.

Con la medesima delibera è stato istituito l'OdV con la determinazione dei relativi poteri. Essendo il Modello un atto di emanazione dell'Organo Dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2001, le successive eventuali modifiche o integrazioni di carattere non strutturale sono rimesse alla competenza dell'Organo Dirigente.

CAPITOLO 4

L' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (articolo 6.1, *b*, del D.Lgs. n. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo “interno” alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Con l'espressione “interno all'ente” si intende un organismo nominato dalla Società i cui componenti siano interni all'ente o anche esterni e che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non dotato di deleghe di funzioni e che risponda direttamente al vertice aziendale.

La scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale è stata privilegiata dalla Società allo scopo sia di dotare il suddetto organo delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, sia di dotare la struttura di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente:

a) autonomia ed indipendenza. I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
2. abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;

3. sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

Invece, con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.);

b) onorabilità e cause di ineleggibilità. Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, ovverosia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
3. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex articoli 444 e ss. del Codice di Procedura Penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

(disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

- a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli articoli 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'articolo 453 Cod. Pen., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'articolo 642 Cod. Pen.);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto 231;
5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187-*quater* TUF (D.lgs n. 58/1998). In particolare i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver subito sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231/01;

c) comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali

adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza;

d) continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede;

e) capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;

f) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza dell'Organo Dirigente che non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e da tutto quanto sopra indicato, l'Organo Dirigente della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto è la seguente:

- a) un professionista esterno esperto in materia di diritto societario e compliance al D.Lgs. 231/01, in qualità di presidente;
- b) un membro effettivo del Collegio Sindacale.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono, altresì, quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

4.2 Durata in carica

L'Organo Dirigente provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui curriculum vitae verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Organo Dirigente.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nell'Organo Dirigente della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli Amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;

- d) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dall'Organo Dirigente se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Dirigente, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Organo Dirigente provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e, per quanto a loro applicabile, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei cd. reati presupposto;
- sull'opportunità di suggerire all'Organo Dirigente l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifica e controllo:

- a. attuare i principi di controllo previsti dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;

- f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

ii. Formazione:

- a. definire, insieme con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione per i Dipendenti e gli Organi Sociali ed il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

iii. Sanzioni:

- a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferma restando la competenza dell'Organo Dirigente per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo Capitolo 6).

iv. Aggiornamenti:

- a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- c. monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree,

strutture e uffici, e relative funzioni l'evoluzione della struttura della Società, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

4.4 Poteri dell'OdV

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal management della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo dell'OdV possa ingenerare forme di

ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Organo Dirigente, sentiti, laddove necessario, gli incaricati della gestione delle Risorse Umane.

Pertanto, l'Organo Dirigente della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti, i Collaboratori e i Consulenti in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere la riunione dell'Organo Dirigente per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, l'Organo Dirigente dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste di integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;
- potere di amministrare il budget assegnatogli dall'Organo Dirigente.

4.5 Regole di convocazione e di funzionamento

Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza valgono i principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- l'Organo Dirigente può richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;

- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- possono essere effettuate sedute *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente all'Organo Dirigente;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha linee di *reporting* verso l'Organo Dirigente su base semestrale.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4.7 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto infra meglio previsto dal Sistema sanzionatorio.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

I segnalanti devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Segnalazioni obbligatorie

I Dipendenti e gli Organi Sociali devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i comportamenti fraudolenti o compiuti in violazione di quanto previsto dal presente Modello e, comunque, limitatamente ai Reati ex D.Lgs. n. 231/2001;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali limitatamente a quanto previsto dal presente Modello ed ai Reati ex D.Lgs. n. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti e Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche ed il loro esito sono inserite nel *report* periodico agli Organi Sociali nei quali, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

4.9 Obblighi di riservatezza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente Paragrafo 4.3 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica.

4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri ed al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 5

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello ed il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione del responsabile Risorse Umane della Società. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. n. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reati cd. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Relativamente ai Consulenti, ai Fornitori ed ai Partner, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati.

5.3 Obblighi di vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabili di una funzione aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente rivesta la qualifica di dirigente o di responsabile di una funzione aziendale e non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria

posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

CAPITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. *e*), D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a quattro ore della retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;

- licenziamento con preavviso e T.F.R.;
- licenziamento senza preavviso e con T.F.R..

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi e dei comportamenti previsti dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo l'Organo Dirigente responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Dirigente, l'OdV informa la controllante ENOI per gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.

6.4 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV informano immediatamente l'Organo Dirigente.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

CAPITOLO A.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24, 25 e 25 *novies*.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

CONCUSSIONE (ART. 317 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri o omettere, ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS COD. PEN.).

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena, sia pur limitata.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 COD. PEN)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 COD. PEN)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322BIS COD. PEN.)

Sulla base del richiamo all'art. 322 bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un

indebitto vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è punibile a querela di parte.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS COD.PEN.)

La previsione di cui all'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche la Pubblica Amministrazione di stati esteri).

Si indicano pertanto nel capitolo seguente alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

CAPITOLO A.2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca

d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, sezioni fallimentari);

- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAD);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'articolo 357, primo comma, Cod. Pen., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta, invece, un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell’articolo 357 Cod. Pen. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi. Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza (i.e. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri

soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'articolo 358 Cod. Pen. il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti.

1. Gestione dei rapporti in generale con la P.A.;
2. Gestione delle verifiche/ispezioni.

CAPITOLO A.4

REGOLE GENERALI

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche delle Società e del Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l’estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;

- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- d) un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Infine, con riferimento agli omaggi e alle liberalità, la Società attua specifici controlli comportamentali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli è volta ad impedire la formazione di riserve occulte.

In ogni caso, le liberalità devono essere decise e/o approvate dall'organo amministrativo e gli omaggi non possono superare il valore di Euro 150.

CAPITOLO A.5

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione delle attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

Gestione dei rapporti in generale con la P.A..

1. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per Consulenti e Partner). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica delega o procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo; in ogni caso, i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono inviare una comunicazione informativa all'Amministratore delegato e all'OdV circa gli esiti degli incontri con la P.A.;
2. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
3. i contratti tra la Società, i Consulenti, i Fornitori e i Partner che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti:
 - devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
 - devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es. utilizzando apposite *check-list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
 - deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la società, di impegnarsi a rispettarli per quanto loro applicabili, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel

Modello e nel D.Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);

- deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (i.e. clausole risolutive espresse e penali);

4. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

9. in occasione di contenziosi in cui è interessata la Società, è fatto divieto ai Destinatari coinvolti di esibire documenti/dati falsi o alterati, rilasciare dichiarazioni false, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni dell'organo giudicante;

10. in occasione di contenziosi in cui è interessata la Società, è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

11. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

12. il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'Odv nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo

Gestione delle verifiche/ispezioni.

1. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati;
2. di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali;
3. nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari

CAPITOLO B.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati societari (articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'articolo 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTICOLO 2621 COD. CIV.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ARTICOLO 2622 COD. CIV.)

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 2621 Cod. Civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 2622 Cod. Civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Pertanto, le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 Cod. Civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (articolo 2622

Cod. Civ.) o meno (articolo 2621 Cod. Civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva, altresì, come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'articolo 2621 Cod. Civ. è l'arresto fino a due anni e la reclusione da sei mesi a sei anni per la fattispecie criminosa di cui all'articolo 2622 Cod. Civ..

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ARTICOLO 2629-bis COD. CIV.)

Tale ipotesi di reato, solo astrattamente ipotizzabile per la Società in quanto non quotata nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2391,

primo comma Cod. Civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'articolo 2391, primo comma Cod. Civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ARTICOLO 2626 COD. CIV.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo articolo 2627 Cod. Civ., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo articolo 2627 Cod. Civ..

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'articolo 110 Cod. Pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ARTICOLO 2627 COD. CIV.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'articolo 110 Cod. Pen. anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ARTICOLO 2628 COD. CIV.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'articolo 2357 Cod. Civ. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ARTICOLO 2629 COD. CIV.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ARTICOLO 2632 COD. CIV.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ARTICOLO 2625 COD. CIV.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ARTICOLO 2636 COD. CIV.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad

esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

B.1.4 La tutela delle funzioni di vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ARTICOLO 2638 COD. CIV.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 TUF.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti.

- 1) la tenuta della contabilità, la predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché i relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
- 2) acquisto, gestione e cessione di partecipazioni.

CAPITOLO B.3

REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto oltre che nelle *policy* e procedure cui la Società fa riferimento diretto o indiretto.

B.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società devono in generale conoscere e rispettare:

1. le vigenti prassi e procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione che si intendono qui interamente richiamate;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* attualmente esistenti;
3. la normativa italiana e sovranazionale applicabile.

B.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad es. mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con la Società di revisione;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

CAPITOLO B.4

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

B.4.1 Predisposizione delle comunicazioni sociali e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie riguardanti la Società

I suddetti documenti devono essere redatti in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.

B.4.2 tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci e relazioni

La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili di cui al presente punto 1 oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.

Inoltre, tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

PARTE SPECIALE – C –

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

E

Reati Ambientali

CAPITOLO C.1

LE FATTISPECIE DEI REATO

C.1.1 Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'articolo 25-septies del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'articolo 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'articolo 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ARTICOLO 589 COD. PEN.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ARTICOLO 590 COMMA 3 COD. PEN.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 583 Cod. Pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo*".

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 583 Cod. Pen., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo *"in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

A tal proposito appare opportuno sottolineare come entrambi i modelli, tesi alla realizzazione degli obiettivi di gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel generale sistema di gestione adottato dall'impresa, costituiscono strumenti di adesione volontaria. LA presente parte speciale è stata delineata in ossequio alle previsioni delle Linee guida UNI-INAIL per l'elaborazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), come modello in base al quale adeguare le procedure in materia di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.

C.1.2 Le fattispecie dei reati ambientali (articolo 25-undecies, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all' articolo 25-*undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

FATTISPECIE DI CUI AL CODICE PENALE

Il .Lgs. 7 luglio 2011, n. 121¹ ha introdotto due nuove fattispecie nel codice penale:

- l'articolo 727-bis Cod. Pen. che punisce la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi distrugge, preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti;
- l'articolo 733-bis Cod. Pen. che punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis codice penale)

Il nuovo articolo 727-bis Cod. Pen.² punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a

¹ Il 7 luglio 2011 il Governo ha definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che ha recepito la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela dell'ambiente e la Direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

L'Unione Europea ha imposto l'obbligo di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente le condotte illecite in esse individuate e introducendo un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, fino a questo momento non previsto per i reati ambientali.

La Direttiva 2008/99/CE prevedeva infatti l'obbligo di punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive una serie di condotte che provochino o possano provocare "il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora", tra cui lo scarico, l'emissione o l'immissione illecita di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, l'attività di commercio o intermediazione nella gestione dei rifiuti.

² Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (articolo 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Quanto alla fattispecie dell'articolo 727-*bis* Cod. Pen., si pone la necessità di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, l'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 121/2011 contiene la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* Cod. Pen., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-*bis* codice penale)

L'articolo 733-*bis* Cod. Pen.³ punisce la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 dell'articolo 1, D.Lgs. 121/2011, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* Cod. Pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva

79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. 152/2006

³ Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.

In relazione al Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) sono sanzionati:

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (articolo 256);
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (articolo 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (articolo 259);
- le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (articolo 260-bis);
- il superamento dei valori limite di emissione (articolo 279).

Sanzioni penali (articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Riprendendo l'impostazione dell'articolo 133 stesso D.Lgs. 152/2006 dettato in materia di sanzioni amministrative, in quanto il legislatore con il Codice dell'Ambiente ha sostanzialmente usato il sistema del cd. doppio binario sanzionatorio in tema di illeciti connessi alla violazione della disciplina delle acque, l'articolo 137 contempla numerose condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità ex Decreto 231:

- scarico senza autorizzazione;
- scarico con autorizzazione sospesa o revocata;
- scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- scarico di acque reflue urbane provenienti da depuratori ed eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- scarico in mare di sostanze vietate da parte di navi o aeromobili.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente articolo sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto⁴ che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

Bonifica dei siti (articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee determinando il superamento delle concentrazioni soglie di rischio e, successivamente all'inquinamento, omette la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione).

Se l'inquinamento del sito è cagionato da sostanze pericolose si possono applicare le ulteriori misure punitive previste al secondo comma dell'articolo 257 (arresto e sanzione amministrativa).

Si rileva che la giurisprudenza che si è espressa sull'applicazione dell'articolo 257, comma 2, non è omogenea nel giudizio circa la natura di autonoma⁵ oppure di fattispecie aggravata del reato base previsto dal primo comma⁶ da attribuire alla previsione del secondo comma.

⁴ Cass.Pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26526.

⁵ Cass. Pen. 13 aprile 2010, n. 2206.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 258 stabilisce che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00.

È inoltre prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

(omissis)

Traffico illecito di rifiuti (articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'articolo 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo de quo, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

⁶ Cass. Pen. 14 marzo 2007, n. 26479.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 260-bis punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

Sanzioni (articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Le fattispecie incriminatrici di cui al presente articolo non costituiscono reato proprio potendo essere, la condotta tipica, commessa da chiunque ("Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione ... è punito con...").

In particolare, il comma 2 prevede la pena dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto e nel caso in cui i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina detta autorizzazione.

Il comma 5, invece, prevede sempre la pena dell'arresto nel caso in cui il superamento dei limiti comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

FATTISPECIE DI CUI ALLA L.N. 150/1992

Per quel che concerne la disciplina sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), sono puniti:

- l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

In caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III Cod. Pen..

FATTISPECIE DI CUI ALLA L.N. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. 202/2007

Infine sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D.Lgs. 202/2007).

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sebbene quella di CEI sia tipicamente d'ufficio, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Di seguito sono elencate quelle attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001:

a) attività svolta dal personale dipendente presso le sedi della Società.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente rilevanti le seguenti attività:

a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;

b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;

c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:

- stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- contratti di appalto;
- valutazione dei rischi delle interferenze;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;

d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzioni di compiti e doveri;
- attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Medico Referente;
- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;

e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività.

C.2.2 Attività sensibili in materia di reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-*undecies* d.lgs. 231/2001.

Premesso che la Società non è responsabile per il trasferimento sulla rete del gas oggetto di trading (in quanto tale attività è svolta e garantita da soggetti terzi proprietari e/o concessionari della rete di trasporto), qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. gestione dei rifiuti.

CAPITOLO C.3

REGOLE E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

C.3.1 Principi generali di comportamento in materia di sicurezza sul lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'articolo 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documenti di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) ogni procedura operativa o organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) il Codice Etico.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

C.3.2 Principi generali di comportamento in materia di reati ambientali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati ambientali. In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;

2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
5. richiamo dei fornitori al rispetto ambientale, nella manipolazione, nell'utilizzazione e nell'eliminazione dei prodotti dell'impresa;
6. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

C.3.3 La politica aziendale in tema di sicurezza sul lavoro

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

La responsabilità dell'attuazione della suddetta politica è invece del Datore di Lavoro.

Il relativo documento viene illustrato e diffuso a tutti i Lavoratori, reso disponibile al pubblico e agli organismi interessati che ne facciano richiesta ed affisso nei principali luoghi di lavoro.

La politica è riesaminata almeno annualmente.

C.3.3.1 Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individua le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e attribuisce dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

C.3.4 L'organizzazione del sistema

C.3.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

A tal riguardo si rileva come nella presente Parte Speciale si sia tenuto conto esclusivamente della configurazione organizzativa della Società emergente dal quadro normativo di

riferimento e non anche della struttura adottata con riferimento al SGS e alle procedure organizzative e operative ad esso connesse.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, i Documenti di Valutazione dei Rischi contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con i vari RSPP e Medici Competenti. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3) designare i Responsabili del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato,

di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'articolo 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

I Dirigenti possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta sub-delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale sub-delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Medici Competenti informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali, che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, gli RSPP della Società verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, gli RSPP coinvolti dovranno darne immediata comunicazione anche all'OdV.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Gli RSPP devono avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente devono:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;

- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Gli RSPP sono coinvolti ed invitati alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire, ed aggiornare e custodire, per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al SPP, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'articolo 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Ogni Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura ad ogni Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

Ogni Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex* articolo 38, D.Lgs. n. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;

- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”;
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

C.3.4.2 Informazione, formazione e addestramento

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Lavoratore, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sui nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso, nonché del RSPP, degli ASPP del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione, eventualmente con l'ausilio del responsabile QSA;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

C.3.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata da ogni Medico Competente che concordano con il Datore di Lavoro il luogo in cui custodirla;
- i Documento di Valutazione dei Rischi che indicano la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- i RSPP, ogni Medico Competente e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente da RSPP e dai vari Medici Competenti;
- vengano adottati e mantenuti aggiornati i registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

C.3.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

C.3.6 Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui alla precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame in commento, dovrà tra l'altro basarsi su:

- statistiche infortuni;
- risultato dell'attività di monitoraggio effettuata;
- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze;
- segnalazioni pervenute dall'Odv.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

C.3.7 Principi comportamentali specifici in materia di reati ambientali

La politica aziendale in tema ambientale deve costituire un riferimento fondamentale per tutti i Dipendenti e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve indicare gli obiettivi strategici ed i principi di azione a tutela dell'ambiente che comprendono tra l'altro:

- l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia ambientale;
- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia ambientale.

L'Organo Amministrativo è il soggetto responsabile dei contenuti di tale politica, della sua emissione, diffusione, controllo dell'attuazione e aggiornamento.

La Società identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs: n 231/2001.

PARTE SPECIALE – D –

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita

CAPITOLO D.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'articolo 25-*octies*, attraverso il Decreto Antiriciclaggio.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

RICETTAZIONE (ARTICOLO 648 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di

un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ARTICOLO 648-bis COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ARTICOLO 648-ter COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* Cod. Pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o

di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

CAPITOLO D.2

D.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In considerazione del fatto che la Società non è destinataria delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2007 (Testo Unico in materia antiriciclaggio), di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono astrattamente considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001:

1. selezione delle controparti contrattuali;
2. formazione del bilancio e delle altre dichiarazioni di natura fiscale;
3. gestione dei rapporti con i fornitori;
4. gestione dei flussi finanziari provenienti dalla clientela.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo che potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

CAPITOLO D.3

Regole e principi di comportamento

D.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

Per l'attuazione di tali principi si rinvia alle procedure, particolarmente dettagliate di cui al successivo paragrafo.

D.3.2 Principi comportamentali specifici

Il processo decisionale afferente le Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e dei Partner attraverso la richiesta di esibizione, ove possibile, di visure ordinarie presso la Camera di Commercio, certificato antimafia, dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;
- verifica che la clientela ed i Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI; qualora fornitori e Partner siano in qualche modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni ad essi relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'amministratore delegato, e che venga informato l'Organismo di Vigilanza;
- garanzia di trasparenza e di tracciabilità degli eventuali accordi/joint venture con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia ed all'estero e verificarne la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, attraverso l'utilizzo di professionisti di fiducia);
- effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- diniego di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. da parte di Clienti;
- previsione di modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento del fornitore rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale ovvero rispetto a quelle dallo stesso utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 1.000.

PARTE SPECIALE – E –

Delitti informatici, Diritti d'Autore e Frode in commercio

CAPITOLO E.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei delitti informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale si riferisce ai Delitti Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'articolo 24 *bis* e all'articolo 25 *novies*.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono, tra l'altro, un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le attività sensibili potenzialmente interessate dalle due tipologie di reato in commento risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi specifici di comportamento, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

I DELITTI INFORMATICI

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ARTICOLO 491-bis Cod. Pen.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (articolo 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

***ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO
(ARTICOLO 615-ter Cod. Pen.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi

sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ARTICOLO 615-quater Cod. Pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'articolo 615-*quater* Cod. Pen., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'articolo 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ARTICOLO 615-*quinquies* Cod. Pen.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici". Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ARTICOLO 617-quater COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ARTICOLO 617-quinquies Cod. Pen.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'articolo 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ARTICOLO 635-bis Cod. Pen.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano

poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ARTICOLO 635-ter Cod. Pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ARTICOLO 635-quater Cod. Pen.)

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'articolo 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ARTICOLO 635-quinquies Cod. Pen.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'articolo 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (articolo 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che

l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ARTICOLO 640-quinquies Cod. Pen.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ARTICOLO 171 COMMA 1 LETT. A BIS E COMMA 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'articolo 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera

circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

***PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO
(ARTICOLO 171 BIS L.A.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

***PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO
(ARTICOLO 171 TER L.A.)***

La disposizione in esame tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie,

scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

***PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO
(ARTICOLO 171 SEPTIES L.A.)***

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'articolo 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

***PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO
(ARTICOLO 171 OCTIES L.A.)***

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Le fattispecie dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di delitti contro l'industria e il commercio

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità nei segni di riconoscimento e ai delitti contro l'industria e il commercio introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'articolo 25 *bis* e 25 *bis-1*.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale.

REATI IN TEMA DI FALSITA' NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La nuova disposizione di cui all'articolo 25 *bis* del Decreto 231 ha ampliato la categoria dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente includendovi le fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria fino a 500 (cinquecento) quote. A fronte della commissione di tali reati pertanto le sanzioni pecuniarie possono superare l'importo di Euro 750.000,00.

Per i medesimi reati sono previste altresì sanzioni di tipo interdittivo per una durata non superiore a un anno.

Ove l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, infine, la sanzione prevista dall'articolo 25 *bis* potrà essere aumentata fino al triplo.

I reati presupposto dell'articolo 25 *bis* riguardano, oltre ai reati in materia di strumenti e segni di riconoscimento sopra descritti, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Tra i reati previsti dall'articolo 25 *bis* si evidenziano i seguenti:

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ARTICOLO 473 COD. PEN.)

Il reato in oggetto è commesso da colui che, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale appartenente a terzi, contraffà o altera marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 ad euro 25.000,00.

Il reato in questione è commesso altresì da colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

In questo caso la pena applicabile è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Per i delitti sopra indicati è prevista altresì la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

I delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

***INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
(ARTICOLO 474 COD. PEN.)***

Commette la fattispecie criminosa in oggetto chiunque introduca nello Stato opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati al fine di venderli (a tal proposito si segnala che per commettere il reato in oggetto è sufficiente la detenzione finalizzata alla vendita) o metterli comunque in circolazione.

La sanzione per il comportamento sopra indicato è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065,00.

E' prevista inoltre la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Anche in questo caso, i delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), introduce (articolo 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio".

In conseguenza della menzionata novella legislativa nonché al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ARTICOLO 513 COD. PEN.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato di turbata libertà dell'industria o del commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ARTICOLO 513 BIS COD. PEN.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena per l'illecita concorrenza è la reclusione da due a sei anni.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per entrare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ARTICOLO 514 COD. PEN.)

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualevolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ARTICOLO 515 COD. PEN.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La pena, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, è quella della reclusione fino a due anni o della multa fino a € 2.065,00.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ARTICOLO 517 COD. PEN.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ARTICOLO 517 TER COD. PEN.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 Cod. Pen. (*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*) e 474 Cod. Pen. (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici, in violazione del diritto d'autore e frode in commercio.

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. corretto utilizzo dei sistemi informatici di proprietà della Società;
2. corretto utilizzo delle credenziali;
3. ideazione di marchi per conto delle società controllate;
4. utilizzo di disegni, modelli, marchi, brevetti e licenze.

CAPITOLO E.3

E.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e dei Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare in maniera impropria contenuti coperti dal diritto d'autore;
- utilizzare segreti aziendali altrui.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i destinatari, come sopra meglio individuati, sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- la politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni;
- la politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (*username* e *password*);

- l'impegno alla corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti *de quibus* e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;

E.3.2 Principi comportamentali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente Capitolo, devono essere ottemperati i principi comportamentali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale, meglio individuati al Capitolo precedente, nell'ambito delle Attività Sensibili relative al “corretto utilizzo dei sistemi informatici di proprietà della Società” e al “corretto utilizzo delle credenziali”:

1. i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
2. è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
3. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
5. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
11. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

12. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

13. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

2. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;

3. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

4. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

5. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;

6. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;

7. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

8. fornire ogni sistema informatico di adeguato software *firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

9. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
10. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "*virus*") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
11. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di file sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
12. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna *WiFi*), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
13. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
14. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
15. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali;
16. effettuare periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi software;
17. verificare periodicamente la corrispondenza tra le banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;

18. effettuare, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato sulla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e brochure pubblicitarie;
19. verificare che i video e la musica diffusi tramite la rete intranet e la televisione aziendale avvenga nel rispetto dei principi normativi e delle procedure aziendali;
20. indicare specificatamente quali figure interne partecipano al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche;
21. verificare periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non autorizzato;

Si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale, meglio individuati al Capitolo precedente, nell'ambito delle Attività Sensibili relative al “ideazione di marchi per conto delle società controllate” e “utilizzo di disegni, modelli, marchi, brevetti e licenze”:

1. informare i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
2. inserire apposita clausola nel contratto con le agenzie che producono i filmati video diffusi tramite rete intranet e televisione aziendale con la quale questa si impegni a rispettare i principi etici e di comportamento di cui al Codice di comportamento negli affari nonché al Modello organizzativo di futura approvazione prevedendo, in caso di loro violazione, la risoluzione immediata del contratto o un sistema di penali;
3. utilizzare marchi di altrui titolarità solo se propriamente licenziati alla Società;
4. rispettare il flusso informativo periodico nei confronti delle funzioni di controllo che permetta di verificare la liceità dei marchi utilizzati come previsto al punto che precede;
5. verificare che l'utilizzo dei materiali non violi diritti di proprietà industriale altrui attraverso procedure di controllo nell'ambito del processo produttivo.

6. utilizzare diritti di proprietà industriale altrui nell'ambito dei processi aziendali (ad esempio, utilizzare materiali che siano coperti da brevetto industriale senza ottenere un'apposita licenza);
7. utilizzare disegni o modelli appartenenti ad altri concorrenti e protetti da diritti di proprietà industriale per la realizzazione e ideazione di nuovi prodotti;
8. indicare una composizione di un prodotto commercializzato dalla Società non esattamente corrispondente a quella reale;
9. indicare una qualità del prodotto non corrispondente a quella effettiva;
10. perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro prodotti;
11. sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità è quella di screditare uno o più concorrenti;
12. ostacolare l'attività di vendita di un concorrente danneggiando la rispettiva rete commerciale al fine di ottenerne indiretto vantaggio;
13. effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

PARTE SPECIALE – F –

Reati di corruzione tra privati

CAPITOLO F.1

LE FATTISPECIE DI REATO

La fattispecie di reato

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 codice civile (“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”) con la seguente disposizione:

“Art. 2635 codice civile (“Corruzione tra privati):

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*
- 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.*

La fattispecie in esame è stata, inoltre, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto 231”), in particolare tra i c.d. “*reati societari*” di cui all’art. 25 *ter* (lettera *s-bis*) del medesimo Decreto 231. Pertanto, in caso di commissione del reato di

corruzione tra privati si applicherà alla società a cui appartiene il soggetto responsabile del reato una pena pecuniaria compresa tra le duecento e le quattrocento quote.

In particolare, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva solo la fattispecie di corruzione tra privati c.d. "attiva".

E' infatti punibile ai sensi del Decreto 231 la società a cui appartiene colui che dà o promette denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

1. un amministratore;
2. un direttore;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dell'atto dovrà derivare un nocumento (per opinione della dottrina dominante anche di natura non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

L'uso della locuzione "nocumento", già presente nella precedente fattispecie rubricata all'art. 2635 c.c., ha generato più di una perplessità in dottrina. Infatti, accanto alla prevalente dottrina che interpreta il termine "nocumento" in senso ampio, come tale idoneo a ricomprendere anche pregiudizi di natura non patrimoniale, vi è chi propende per la natura esclusivamente patrimoniale del danno rilevante, in coerenza al profilo offensivo del fatto.

Gli autori che abbracciano la prima interpretazione ritengono che la generica formula utilizzata dal legislatore estenda l'area delle condotte illecite sino a ricomprendervi *“anche altri ipotizzabili pregiudizi, come il danno all'immagine della società, alla sua credibilità, al corretto funzionamento dei meccanismi societari, etc.: in sostanza ogni tipo di pregiudizio giuridicamente rilevante, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che può essere patito da una società commerciale”*.

Quanto alla qualificazione del nocumento quale elemento costitutivo del reato, si rileva che non è sufficiente che dalla condotta derivi un “pericolo di nocumento”, che varrebbe a qualificare il reato come un reato di pericolo, ma è necessario che tale nocumento si concretizzi affinché il reato possa dirsi consumato.

Da ciò dovrebbe derivare la scarsa rilevanza di tutte quelle attività in cui una condotta di tipo corruttivo possa determinare solo in via ipotetica un nocumento, il che, sulla base di valutazioni meramente empiriche, dovrebbe verificarsi per lo più in relazione ad un nocumento di natura non patrimoniale.

In relazione alla fattispecie di reato in esame, sotto il profilo giuridico si sottolinea, quindi, come ai fini della punibilità della condotta sia necessario che:

- il soggetto corrotto rientri nell'ambito dei soggetti indicati all'art. 2635 comma 1 e 2 c.c. (es. amministratore di una società di capitali e soggetti sottoposti alla sua direzione o vigilanza);
- la condotta di tipo corruttivo, oltre che un vantaggio per la Società, comporti anche un nocumento per la società (anche di tipo reputazionale) del soggetto corrotto che sia in rapporto di causalità rispetto alla suddetta condotta.

Si segnala infine che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili

Nell'ambito delle attività di analisi dei rischi sono state individuate, da una parte, Attività a Rischio sensibili alla commissione del reato di corruzione tra privati e, dall'altra, Attività Strumentali alla configurazione del medesimo reato.

Con particolare riferimento a queste ultime, si segnala che, pur non essendo direttamente esposte al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, costituiscono comunque attività strumentali e accessorie alla configurazione dello stesso, in quanto necessarie alla realizzazione della provvista utile al soggetto corruttore per porre in essere la condotta corruttiva (promessa o dazione di denaro o altra utilità).

Elenco Attività Sensibili:

1. rapporti con fornitori o consulenti;
2. attività di agenti e procacciatori di affari;
3. acquisto, gestione e cessione di partecipazioni;
4. partecipazione a gare di appalto;
5. gestione delle controversie e accordi transattivi.

Costituiscono, invece, Attività Strumentali alla realizzazione del reato di corruzione tra privati:

- A. Omaggi e liberalità;
- B. Definizione dei poteri di spesa;
- C. Contributi agli agenti.

CAPITOLO F.3

Regole di comportamento

F.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree Aziendali a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In generale, è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare il reato di corruzione tra privati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni no profit, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione da parte della funzione compliance;
- c) servirsi di intermediari, quali agenti, fornitori, consulenti o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con fornitori, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) adotta specifiche procedure volte a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- c) adotta politiche di remunerazione in coerenza con la vigente regolamentazione e piani di incentivazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- f) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come unico scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

Principi procedurali specifici

Al fine di assicurare adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree Aziendali a Rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

A. Rapporti con Fornitori e Consulenti

In relazione ai rapporti con Fornitori e Consulenti, CEI adotta una procedura aziendale volta a disciplinare il processo di selezione dei medesimi che prevede:

- la definizione di ruoli e responsabilità nel processo di selezione e assegnazione degli incarichi e delle forniture ai Consulenti o ai Fornitori;

- la valutazione comparativa di almeno tre offerte contrattuali da parte di Consulenti e Fornitori diversi, nonché la valutazione del costo medio del servizio richiesto sul mercato;
- la valutazione dei Fornitori e dei Consulenti sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, richiedendo anche documentazione idonea a comprovarne la sussistenza;
- la predisposizione di un registro dei Consulenti e dei Fornitori già selezionati.

Nei contratti con i Consulenti e i Fornitori la Società prevede che:

- i pagamenti a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte dai Consulenti sia effettuati solo ed esclusivamente su conti correnti intestati ai Consulenti medesimi presso istituti di credito italiani;
- gli anticipi di pagamento sono riconosciuti solo se adeguatamente motivati nel contratto di consulenza;
- il divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, possa configurare il reato di corruzione tra privati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

La Società istituisce inoltre un sistema di controlli preventivi e successivi sulla conformità del prezzo pagato rispetto al preventivo autorizzato, nonché sulla effettiva esecuzione del servizio contrattualmente pattuito.

B. Gestione del contenzioso

Nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale la Società adotta specifiche procedure aziendali volte a stabilire:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo;
- i criteri per definire le controversie in sede giudiziale o stragiudiziale;
- le modalità di gestione delle stesse nei rapporti con i difensori e le controparti. In particolare:
 - nella gestione del contenzioso giudiziale o arbitrale la Società affida il mandato alle liti a difensori che - selezionati sulla base della procedura di qualificazione dei consulenti e fornitori di cui alla lettera B che precede - si impegnino contrattualmente a non porre in essere qualsiasi tipo di condotta, direttamente o indirettamente, idonea, anche solo in via strumentale, a configurare un reato di corruzione tra privati, a pena di revoca del mandato stesso;

- nella gestione del contenzioso stragiudiziale, la negoziazione di accordi transattivi o conciliativi viene seguita da almeno due soggetti e viene mantenuta traccia di ogni fase della stessa.

Al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati la Società inoltre si impegna ad adottare e far rispettare i seguenti presidi:

A. Gestione di omaggi e liberalità

La Società adotta una policy che disciplina l'offerta e l'accettazione di donazioni e liberalità da parte e a favore di soggetti terzi, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo – clienti, partiti politici, associazioni no profit ecc.. In particolare la policy in oggetto:

- definisce il proprio ambito di applicazione, comprendendo omaggi e regali effettuati a titolo di liberalità, nonché qualsiasi altra forma di elargizione di denaro o di altra utilità effettuata a scopo promozionale, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – attività di *caring* di clienti attuali o potenziali tali (viaggi, soggiorni, cene, colazioni di lavoro ecc.), contributi a partiti politici, a organizzazioni sindacali e ad associazioni no profit;
- vieta che siano effettuati - senza preventiva e specifica autorizzazione - omaggi, liberalità e ogni altra forma di elargizione a organizzazioni o a soggetti (familiari, parenti o amici) che siano, direttamente o indirettamente, correlati con soggetti corruttabili;
- prevede che gli omaggi, le liberalità e ogni altra forma di elargizione siano limitati a importi ragionevoli e legittimi - di valore tale da non poter essere percepiti come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario nei confronti del donatore – nonché supportati da motivazioni specifiche (esprese per iscritto) e da idonea documentazione;
- definisce – nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli - le modalità, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di richiesta, valutazione e autorizzazione a procedere all'esecuzione di omaggi, liberalità e ogni altra forma di elargizione;

- prevede l'istituzione di un registro di tutti gli omaggi, le liberalità e le elargizioni effettuati a beneficio di soggetti terzi nonché ricevuti da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti della Società medesima;
- tutti gli omaggi, le liberalità e le altre forme di elargizione devono essere autorizzati nel rispetto dei budget assegnati alle funzioni che, di volta in volta, ne richiedono l'esecuzione e sono registrati in modo corretto e trasparente nei libri e nei registri della Società.

B. Definizione dei poteri di spesa

La Società definisce un sistema di poteri di spesa e di rappresentanza nei rapporti con i soggetti terzi che risponda ai seguenti requisiti:

- i poteri di rappresentanza e di spesa sono attribuiti con apposita procura scritta a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;
- i poteri di spesa e di rappresentanza conferiti ai Dirigenti e ai Dipendenti sono limitati da sistemi di firme singole e congiunte a seconda della tipologia e dell'importo dell'operazione;
- le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc.

C. Selezione e assunzione del personale

La Società adotta procedure per la selezione e l'assunzione del personale che prevedano i seguenti presidi:

- l'assunzione dei dipendenti, di qualsiasi livello, avviene sulla base di un processo di selezione tra più candidati e di criteri di valutazione fondati sul merito, sulla professionalità e sulla sussistenza di requisiti di onorabilità;
- la selezione di dirigenti e di dipendenti con ruoli di responsabilità avviene, salvo diverse e comprovate esigenze aziendali, attraverso società di Head Hunting specializzate nel settore di riferimento;

- nel processo di selezione viene accertato, attraverso la compilazione di appositi questionari, che i candidati non si trovino in conflitto di interesse con la Società e non siano, direttamente o indirettamente, parti riconducibili ai soggetti corruttibili.

PARTE SPECIALE – G –

Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO G.1

Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata introdotti nel *corpus* del Decreto 231 all'articolo 24 *ter*.

La tipologia dei reati in esame comprende le seguenti fattispecie criminose:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 Cod. Pen.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex articolo 600 Cod. Pen.) alla tratta di persone (ex articolo 601 Cod. Pen.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex articolo 602 Cod. Pen.)*" di cui all'articolo 416 comma 6 Cod. Pen.;
- "*associazione di stampo mafioso anche straniera*" di cui all'articolo 416 bis Cod. Pen.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'articolo 416 ter Cod. Pen.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'articolo 630 Cod. Pen.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'articolo 407 comma 2, lett. a) n. 5 Cod. Pen. del Codice di Procedura Penale.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'articolo 24 *ter* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ARTICOLO 416 COD. PEN.)

La condotta sanzionata dall'articolo 416 Cod. Pen. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad

operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'articolo 3 della suddetta legge si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal

Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto, da un'analisi preventiva dei rischi e suggerimenti è emersa l'opportunità di dare rilevanza ed autonoma dignità ad una tipologia di reati che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano essere potenzialmente ed astrattamente a rischio in relazione all'attività della Società, ossia i reati tributari.

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la “*nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*”, sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ARTICOLO 416 COMMA 6 COD. PEN.)

Il reato in esame è integrato mediante l'esercizio su altra persona, con vincolo associativo, di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero attraverso la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. selezione del personale;
2. selezione delle controparti contrattuali in generale;
3. gestione dei rapporti con agenti e procacciatori.

CAPITOLO G.3

REGOLE DI COMPORTAMENTO

G.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

1. Il complesso di procedure aziendali che costituiscono attuazione dei principi contenuti nella presente Parte Speciale;
2. la normativa italiana in materia generalmente applicabile.

G.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità; è inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società;
- instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere
 - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;
- intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ii) emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli;
- la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

G.3.3 Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei principi generali anzidetti, devono rispettarsi i principi comportamentali qui di seguito descritti e, precisamente:

- fatturazioni tra la Società e soggetti terzi (ivi comprese le altre società del gruppo);
- formazione del bilancio e delle altre dichiarazioni di natura fiscale.

Si tratta delle attività connesse alla registrazione delle fatture e alla compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari nonché tutte le attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali.

L'Attività Sensibile in esame si fonda sulla rilevanza dell'attività di formazione delle scritture contabili e di gestione della contabilità in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria.

Nello svolgimento di dette attività sensibili valgono i seguenti principi:

- La Società garantisce l'apposizione di adeguate difese fisiche e/o informatiche a

protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

- la Società disciplina il coordinamento delle funzioni interne di CEI con eventuali *outsourcer* coinvolti redazione delle suddette scritture;
- la Società attua un attento monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- la Società prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile.
- nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società si dota di presidi tali che gli Esponenti Aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- la Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
 - controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Si richiamano, in ogni caso, i principi contenuti nella Parte Speciale in materia di Reati Societari.

- **selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Fornitori in occasione dell'acquisto di beni e servizi**

Si tratta di attività finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo a fornitori, consulenti od enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente.

La selezione delle controparti contrattuali rileva in quanto l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione dei reati associativi, anche finalizzati alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Nello svolgimento di dette attività sensibili valgono i seguenti principi:

- Nella selezione e successiva gestione del rapporto con controparti contrattuali (es. Fornitori, Consulenti) la Società adotta procedure o *policy* aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri; a tal fine si richiama il rispetto dei principi specifici previsti nelle Parti Speciali relative ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai Reati di Riciclaggio rispettivamente con riferimento alla selezione dei Consulenti e dei Fornitori.

In aggiunta quanto previsto dal punto precedente, valgono altresì i seguenti principi:

- nei rapporti con controparti contrattuali, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati

societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari, fiscali etc.);

- con specifico riferimento ai rapporti con i Fornitori e alle rischiosità associate ai reati di riduzione in schiavitù e servitù, la Società prevede contrattualmente – in aggiunta a quanto previsto al punto precedente – l'obbligo a carico degli stessi di rispettare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.⁷

⁷ Nel caso di Fornitori aventi sede in Paesi stranieri, la normativa da rispettare potrà essere quella vigente in tale specifico Paese, purché garantisca standard assimilabili a quelli previsti dalla normativa italiana.

PARTE SPECIALE – H –

Reati di market abuse

CAPITOLO H.1

Le fattispecie dei reati e degli illeciti

Il reato di aggioaggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Aggioaggio (articolo 2637 del codice civile).

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione

del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari⁸.

I reati richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001⁹.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

⁸ Il legislatore, oltre a riscrivere il reato di aggioaggio di cui all'art. 2637 c.c., ha introdotto il reato di manipolazione del mercato (all'art. 185 del T.U. della finanza), volendo, così, distinguere le due fattispecie illecite a seconda che l'oggetto materiale del reato siano strumenti finanziari non quotati (aggioaggio) ovvero strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni (manipolazione del mercato).

⁹ L'art. 1 del D.Lgs. 101/2009 recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari" ha esteso la disciplina sugli abusi di mercato anche alla negoziazione di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di negoziazione.

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998).

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell'ipotesi di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Gli illeciti amministrativi richiamati dall'articolo 187-*quinqüies* del d.lgs. 58/1998.

L'art. 187-*bis* e ss. del T.U. della finanza, introduce un sistema a “doppio binario” in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di *market abuse*, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-*bis* T.U. della finanza e manipolazione del mercato – art. 187-*ter* T.U. della finanza).

Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”, nell'interesse o a vantaggio di una società, in base all'art. 187-*quinqüies* del T.U. della finanza, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-bis del d.lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose; ovvero
- chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole ovvero dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito.

Manipolazione del mercato (articolo 187-ter del d.lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando chiunque:

- tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; ovvero.
- pone in essere:
 - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

E' previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul mercato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in commento.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato¹⁰.

¹⁰ La CONSOB, con la Comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, ha fornito gli esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal *Committee of European Securities Regulators (CESR)* nel documento "*Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive*". Sul tema, la Consob ha emanato una nuova Comunicazione, la n. DME/10039224 datata 30 aprile 2010, avente ad oggetto la "*Disciplina in materia di abusi di mercato. Manipolazione del mercato: immissione e cancellazione di ordini*".

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili

Come evidenziato nell'ambito dell'analisi dei rischi, Limitatamente alla categoria dei reati cd. di market abuse, si osserva che nel corso delle interviste è emerso che la Società non entra in possesso né viene a conoscenza di informazioni privilegiate che possano rilevare anche ai fini della normativa REMIT; ciononostante, la Società ha ritenuto opportuno prevedere principi di comportamento per lo svolgimento dell'attività di trading in linea con i principi generali elaborati dalla prassi in materia di conformità al D.Lgs. 231/01 e conseguenti all'adozione del Modello organizzativo.

CAPITOLO H.3

REGOLE DI COMPORTAMENTO

H.3.1 La nozione di informazione privilegiata, manipolazione del mercato e tentata manipolazione del mercato secondo il Regolamento REMIT

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato in data 10 ottobre 2011 e concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso "Regulation on wholesale Energy market integrity and transparency – REMIT":

- per informazione privilegiata si intende un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso¹¹ e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti. Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:
 - a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;
 - b) le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;
 - c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano

¹¹ Per "prodotti energetici all'ingrosso" si intendono i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione: a) contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, qualora la consegna avvenga nell'Unione; b) i derivati riguardanti l'energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione; c) i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione; d) i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione. I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all'impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all'ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all'impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore di 600GWh l'anno sono considerati come prodotti energetici all'ingrosso;

verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso; e

- d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo;
 - e) un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso;
- per manipolazione del mercato si intende:
 - a) la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso:
 - i. che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
 - ii. che consenta, o sia intesa a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato all'ingrosso in questione; o
 - iii. che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali

falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso;

o

b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare indicazioni false o tendenziose riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l'informazione era falsa o tendenziosa. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:

- i. detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure
- ii. la diffusione o divulgazione avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all'ingrosso;

• per tentata manipolazione si intende:

a) concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all'ingrosso con l'intenzione di:

- i. fornire indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
- ii. fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all'ingrosso di cui trattasi; o

- iii. utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso;
- b) diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l'intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

Ad integrazione di quanto sopra riportato, si richiama anche la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. AS909 del 13 febbraio 2012 e recante "Integrità e trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso" nella quale vengono indicate come informazioni privilegiate quelle informazioni *"riguardanti la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione [...] inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti"* (articolo 4 del REMIT), *raccolte in forma disaggregata*".

H.3.2 Principi di comportamento

È espressamente vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti anche omissivi tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

I Destinatari stessi dovranno, inoltre, segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.